

Recupero accise su gasolio commerciale e hvo 3° trimestre 2026

Con nota prot. 642547 del 30 settembre u.s (in allegato), l'Agenzia delle Dogane ha disciplinato le modalità per il recupero delle accise per i consumi di gasolio effettuati **tra il 1° luglio e il 30 settembre 2026** (III trimestre 2026), sui veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton di categoria ecologica non inferiore ad euro 5 (vedi la sezione sito ADM <https://www.adm.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2026> dedicata al recupero delle accise del III trimestre 2026, dove è presente anche il modello e il software per predisporre i file della dichiarazione).

*Abstract Abstract Abstract
Abstract Abstract Abstract
Abstract*

La domanda per il recupero potrà essere presentata **a partire dal 1° ottobre e fino al 2 novembre p.v.**

Com'è noto, dal 1° Ottobre 2026 sono scattate due importanti novità (stabilite dall'art.2, comma 7 del decreto legge n. 89 del 22 maggio 2026):

1. La prima è proprio legata alla presentazione della domanda, in quanto la norma prevede **l'obbligo di utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I (avvalendosi del software presente nell'apposita sezione del sito ADM) per la fruibilità del credito in compensazione.** Quindi, le domande per il recupero delle accise che prevedano detta modalità di fruizione **NON potranno più presentarsi tramite PEC o in modalità cartacea.** Come spiegato al par. V della circolare ADM, nulla cambia per quanto riguarda la richiesta del credito in denaro; per cui – **solo in questo caso** – sarà consentito avvalersi delle modalità alternative di invio – PEC o, in via residuale, in forma cartacea insieme al file della dichiarazione su supporto informatico.
2. La seconda novità – sempre in vigore dal 1° ottobre p.v - riguarda la riduzione a 30 gg (dagli attuali 60 gg) del periodo di maturazione del silenzio assenso, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito.

➤ Importi rimodulati delle accise.

Premesso che ai sensi dell'art. 24 ter, comma 4 del T.U accise ([\), gli autotrasportatori aventi titolo **hanno diritto a recuperare la differenza tra l'accise ordinaria e quella del gasolio commerciale** \(che, ricordiamo, ammonta a € 403,22 per mille litri\), per il gasolio e l'HVO si verificano le seguenti situazioni:](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504!vig=)

- per il gasolio e l'HVO che non soddisfa le condizioni di cui all'art.3, comma 4, secondo periodo del d.lgs 43/2025 (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-28;43>), l'accisa ordinaria pari a 672,90 € per mille litri è stata oggetto delle seguenti rimodulazioni durante il terzo trimestre 2026:
 - dal 7 giugno al 3 luglio.....622,90 € per mille litri;
 - dal 4 luglio al 27 luglio 2026.....672,90 € per mille litri (accise ordinaria);
 - dal 28 luglio al 17 settembre532,90 € per mille litri;
 - dal 18 al 25 settembre.....572,90 € per mille litri;
 - dal 26 settembre al 5 ottobre..... 622,90 € per mille litri.
- per l'HVO che soddisfa le condizioni previste dal d.lgs 43/2025 (in quanto ottenuto dalle materie prime elencate nell'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) in allegato), per un periodo di 5 anni a partire dal 15 maggio 2025 è in vigore un'aliquota di accisa ridotta pari a 617,40 € per mille litri.
A seguito dei provvedimenti di riduzione delle accise adottati nel terzo trimestre 2026, gli importi in vigore sono stati i seguenti:
 - dal 30 luglio al 6 agosto 2026.....532,90 € per mille litri;
 - dal 7 agosto fino al 24 agosto532,90 € per mille litri;
 - dal 27 agosto al 5 settembre532,90 € per mille litri;
 - dall'11 settembre al 17 settembre.....532,90 € per mille litri;
 - dal 18 settembre al 25 settembre.....572,90 € per mille litri.

Per gli altri periodi non specificati del terzo trimestre 2026, sempre limitatamente all'HVO conforme alle suddette specifiche trova applicazione l'aliquota agevolata di 617,40 € per mille litri.

- sempre per l'HVO, ADM ha stabilito che se dalla documentazione in possesso del trasportatore (es e-DAS) non fosse possibile stabilire la provenienza dalle materie prime di cui al predetto allegato IX della direttiva 2018/2001, onde evitare il rischio di sottoscrivere una dichiarazione non veritiera, al gasolio in questione è applicata l'aliquota di accisa minore vigente nel periodo.

➤ **Importi del recupero delle accise.**

Premesso quanto sopra, gli importi del recupero accise del terzo trimestre 2026 sono i seguenti:

- Per il **gasolio normale e l'HVO che NON soddisfa le condizioni** previste dall'art. 3.4, secondo periodo del d.lgs 43/2025:
 - Per il periodo dal **1° luglio al 3 luglio** è pari ad € **219,68** per mille litri di prodotto (Quadro A-1 della dichiarazione);
 - Per il periodo dal **4 luglio al 27 luglio** è pari ad € **269,68** per mille litri (Quadro A-2 della dichiarazione);
 - Per il periodo dal **28 luglio al 17 settembre**, è pari ad € **129,68** per mille litri (Quadro A-3 della dichiarazione);
 - Per il periodo dal **18 settembre al 25 settembre**, è pari ad € **169,68** per mille litri (Quadro A-4 della dichiarazione);
 - Per il periodo dal **26 settembre al 30 settembre**, è pari a € **219,68** per mille litri (Quadro A-5 della dichiarazione);

- Per l'**HVO che soddisfa** le condizioni dell'art. 3.4, secondo periodo del d.lgs 43/2025:
 - Per il periodo **dal 1° luglio al 29 luglio**, è pari a € **214,18** per mille litri (Quadro A-6 della dichiarazione);
 - Per il periodo **dal 30 luglio al 24 agosto**, è pari a € **129,68** per mille litri (Quadro A-7 della dichiarazione);
 - Per il periodo **dal 25 agosto al 26 agosto**, è pari a € **214,18** per mille litri (Quadro A-8 della dichiarazione);
 - Per il periodo **dal 27 agosto al 5 settembre**, è pari a € **129,68** per mille litri (Quadro A-9 della dichiarazione);
 - Per il periodo **dal 6 settembre al 10 settembre**, è pari a € **214,18** € per mille litri (Quadro A-10 della dichiarazione);
 - Per il periodo **dall'11 settembre al 17 settembre**, è pari a € **129,68** per mille litri (Quadro A-11 della dichiarazione);
 - Per il periodo **dal 18 settembre al 25 settembre**, è pari a € **169,68** per mille litri (Quadro A-12 della dichiarazione);
 - Per il periodo **dal 26 settembre al 30 settembre** è pari a € **214,18** per mille litri (Quadro A-13 della dichiarazione).
- Per il **gasolio HVO di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore** sul rispetto delle condizioni di cui all'art. 3.4, secondo periodo del d.lgs 43/2025:
 - Per il periodo **dal 1° luglio al 27 luglio**, è pari a € **214,18** per mille litri (Quadro A-6 della dichiarazione);
 - Per il periodo **dal 28 luglio al 17 settembre**, è pari a € **129,68** per mille litri (Quadro A-3 della dichiarazione);
 - Per il periodo **dal 18 settembre al 25 settembre**, è pari a € **169,68** per mille litri (Quadro A-4 della dichiarazione);
 - Per il periodo **dal 26 settembre al 30 settembre**, è pari a € **214,18** per mille litri (Quadro A-13 della dichiarazione)

➤ **Come avviene l'imputazione dei consumi.**

La dichiarazione del terzo trimestre 2026 contiene ben 13 riquadri, da utilizzare a seconda del tipo di carburante (gasolio normale o HVO più o meno conforme alle specifiche tecniche richieste) e del periodo di consumo. Sono stati inoltre previsti due riquadri residuali (A-14; A-15) destinati ai rifornimenti di carburante da impianti ad uso privato, pervenuti a quest'ultimi nel trimestre precedente e consumati nel terzo trimestre 2026.

A proposito del periodo di consumo previsto nei vari quadri A-n, vale la pena ricordare che l'imputazione corretta va effettuata sulla base **della data in cui sono stati fatti i rifornimenti di carburante**, quali risultanti:

- dalla descrizione dell'operazione nella fattura emessa dall'esercente dell'impianto di distribuzione stradale di carburante;
- dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati, riportate nella fattura ad emissione differita anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
- **negli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso privato** (cd cisternette), dalla data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS), emesso dall'esercente deposito spedite.

Sempre a proposito dell'imputazione dei consumi, come anticipato il modello prevede anche due quadri supplementari:

- **Quadro A-14** per i consumi di gasolio e/o HVO non conforme alle specifiche di cui al d.lgs 43/2025 riforniti da distributori privati di carburante, qualora si riferiscano, in via residuale, a carburante pervenuto all'impianto nel periodo 1° aprile – 22 maggio 2026 quando era in vigore l'accisa pari a € 472,90 per mille litri (rimborso pari a € 69,68 per mille litri), come comprovato dall'e-DAS e ripartiti sui singoli automezzi nel terzo trimestre 2026 (1° luglio – 30 settembre 2026).
- **Quadro A-15**, con i dati relativi ai consumi di HVO che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all'impianto nel periodo 8 aprile – 10 maggio 2026 in vigore dell'aliquota d'accisa rideterminata pari ad euro 472,90 per mille litri (aliquota di rimborso pari a euro 69,68 per mille litri), come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall'esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° luglio – 30 settembre).

Inoltre, nel **Quadro A-1**, occorrerà indicare i consumi di gasolio e HVO che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, riferibili a carburante pervenuto all'impianto nel periodo 7 giugno – 30 giugno 2026 quando era in vigore l'accisa pari a € 622,90 per mille litri, e ripartito sui mezzi aventi diritto nel terzo trimestre 2026.

Sempre per quanto riguarda i rifornimenti da impianti privati, se riferiti a carburante pervenuto all'impianto nel periodo **23 maggio – 6 giugno**, in vigore dell'aliquota d'accisa rideterminata pari ad euro 572,90 per mille litri (aliquota di rimborso pari a euro 169,68 per mille litri), come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall'esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° luglio – 30 settembre), questi sono ricompresi nel **Quadro A-4**.

➤ **Altre info utili.**

- Per quanto riguarda l'**obbligo di invio della domanda tramite il sistema telematico doganale EDI in caso di richiesta di fruizione del credito in compensazione**, l'unica eccezione è quella riportata alla pag. 11 della circolare ADM: si tratta della dichiarazione scartata dal sistema EDI a causa di controlli sostanziali sulle targhe (es. targa non presente in archivio/non ammessa poiché di veicolo estero), nonostante la dichiarazione risulti regolare. (tutte le targhe dei veicoli inserite in dichiarazione rispettano i requisiti previsti per il trimestre). In questo caso, l'esercente *“procede alla stampa dell'esito dell'invio e delle relative segnalazioni, e all'attivazione della procedura di riserva – procedura consentita solo per la situazione sopra descritta – per l'acquisizione della dichiarazione con fruizione del credito mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trasmettendo tramite PEC all'Ufficio competente la dichiarazione firmata, il file di dichiarazione in formato “.dic”, la stampa dell'esito e, qualora non già in possesso dell'Ufficio, la documentazione attestante la regolarità dell'istanza.”*;
- Sempre in merito ai Quadri, per quanto riguarda le colonne “Data inizio possesso” e “Data fine possesso”, è previsto l'inserimento delle date “1° luglio e “30 settembre” del 2026;
- La colonna “mezzi speciali” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati, quindi, i trattori o motrici dotati di un unico serbatoio che alimenta il motore e le attrezzature ausiliarie;

- Nella colonna “litri consumati” occorre inserire, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri dei carburanti indicati nello specifico Quadro A-n riforniti ai mezzi nel periodo individuato nel medesimo Quadro o, comunque, imputabili a tale periodo sulla base dei criteri specificati in precedenza nel presente paragrafo
- Nella colonna “Km percorsi (h mezzo speciale)” andranno inseriti i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, avendo cura di imputarli, in ciascun Quadro A-n, ai litri di carburante consumati e inseriti nella specifica colonna “LITRI CONSUMATI”, anche, laddove necessario, ripartendo per Quadro A-n il totale dei chilometri percorsi dal mezzo, o delle ore di effettivo funzionamento, (differenza della lettura del contachilometri o contatore a fine e inizio trimestre), sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto o, in alternativa, sulla base dei rifornimenti (litri) effettuati per ciascun carburante.
- L’importo massimo rimborsabile è fissato in un litro di gasolio consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
- Per la fruizione del credito d’imposta con il modello F24, rimane confermato il **codice tributo 6740**, così come rimane confermata la possibilità di avvalersi del suddetto credito anche quando l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000.
- I crediti sorti con riferimento ai consumi del secondo trimestre 2026, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31.12.2027, mentre per l’eventuale eccedenza non utilizzata potrà essere chiesto il rimborso entro il 30.6.2028
-

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della nota dell’ADM

Rinvio al 1° ottobre 2027 delle limitazioni alla circolazione

Il Governo ha deciso di differire dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine a decorrere dal quale le regioni **Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna** sono tenute a prevedere, nei rispettivi piani di qualità dell’aria, specifiche limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel “Euro 5”.

Il provvedimento che ha attuato detto differimento è il decreto legge 28 settembre 2026, n. 167 (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-09-28&atto.codiceRedazionale=26G00186&elenco30giorni=true), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre u.s che, nelle premesse, motiva questa scelta con “*la straordinaria necessità e urgenza di evitare, a decorrere dal 1° ottobre 2026, rilevanti ripercussioni*”

sulla mobilità dei cittadini, sulla continuità dei servizi di trasporto e sul sistema economico e produttivo delle aree interessate, consentendo nel contempo alle regioni competenti il completamento delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.”.

Per quanto riguarda la situazione prevista nei Piani di qualità dell'aria delle suddette regioni, la situazione è la seguente:

- Piemonte.** Con l'aggiornamento (<https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piano-della-qualita-dellaria-entra-nella-fase-operativa>) del Piano per la qualità dell'aria (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/piano-regionale-qualita-dellaria>) del 28 luglio u.s, la Regione aveva già evitato il blocco strutturale dei veicoli diesel euro V previsto dal 1° ottobre al 31 marzo, incentivando i biocarburanti, la rigenerazione urbana, la modernizzazione dell'agricoltura e del riscaldamento domestico. Restano invece in vigore le limitazioni temporanee alla circolazione (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/migliorare-qualita-dellaria-misure-strutturali-temporanee-per-circolazione-dei-veicoli>) nel periodo 15 settembre – 15 aprile dell'anno successivo, che possono essere previste dai singoli Comuni in caso di superamento dei livelli di inquinamento.
- Lombardia.** La Regione Lombardia si è subito adeguata alla decisione del Governo e, con delibera n.6846 del 28 settembre u.s, ha disposto il rinvio delle limitazioni alla circolazione per i veicoli diesel Euro 5 al 1° ottobre 2027, adottando delle misure di compensazione. Restano in vigore le misure temporanee antismog che i comuni possono adottare tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento (per almeno 2 giorni si attiva il 1° livello, per almeno 7 giorni si attiva il 2° livello). Per ulteriori approfondimenti (<https://www.regione.lombardia.it/ambiente-e-territorio/qualita-dell-aria/misure-permanenti-per-migliorare-la-qualita-dell-aria>).
- Veneto.** Anche questa regione ha adottato delle misure compensative con delibera n. 1024 del 18 settembre u.s (<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/dettaglio-news?articleId=14416130>) che, sin da prima dell'emanazione del decreto n. 167/2026, aveva permesso di differire l'entrata in vigore del blocco strutturale dei veicoli euro 5 diesel al 1° ottobre 2027, fermo restando le limitazioni previste in condizioni di allerta arancione e rossa nei comuni con più di 30.000 abitanti;
- Emilia-Romagna.** Anche questa Regione era già intervenuta prima del decreto legge del Governo (<https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2026/settembre/diesel-euro5>), sospendendo il blocco strutturale dei veicoli diesel euro V con la contestuale adozione di misure compensative, in vigore dal 1 novembre p.v.